

Sanzioni Amministrative

Il verbale di infrazione viene compilato nel momento in cui viene accertata una violazione ad una norma di legge o di regolamento da parte del personale del Corpo di Polizia Municipale. La violazione viene contestata sul posto oppure notificata in tempo successivo presso l'abitazione o la sede legale.

Il Verbale

Il verbale per la violazione alle **Norme del Codice della Strada** va notificato entro 90 giorni dalla data della violazione e l'interessato ha 60 giorni di tempo dalla contestazione o notificazione per il pagamento.

La notifica a uno degli obbligati in solido di un verbale che è stato contestato immediatamente al trasgressore deve avvenire entro 100 giorni dall'accertamento.

Nel caso di mancato pagamento dopo il decorso dei 60 giorni, senza che sia stato presentato ricorso, si procede all'iscrizione a ruolo di un importo pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese del procedimento.

Il verbale per la violazione ai **Regolamenti Comunali** va notificato entro 90 giorni dalla data della violazione e l'interessato ha 60 giorni di tempo per il pagamento.

Nel caso di mancato pagamento dopo il decorso dei 60 giorni, senza che sia stato presentato ricorso, viene emessa ordinanza ingiunzione di pagamento

Il pagamento

I pagamenti delle sanzioni amministrative possono essere effettuate:

- Presso l'ufficio contravvenzioni (qualora l'importo da pagare sia superiore ad Euro 77,47 verrà applicata la marca da bollo prevista di euro 1,81).
- Presso un ufficio postale.
- Presso sportello bancario.

Il ricorso

Violazioni alle norme del Codice della strada

Chi ritiene ingiusto un verbale può presentare ricorso a:

- **Ufficio Territoriale del Governo – PREFETTURA DI CUNEO** entro 60 giorni dalla notificazione
- **GIUDICE DI PACE** di Racconigi entro 30 giorni dalla notificazione per chi risiede in Italia e 60 giorni per chi risiede all'estero

Ai sensi dell'articolo 203 del D. Lgs 285/92, e successive modificazioni, il ricorrente, nel termine di 60 giorni, qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, può proporre

ricorso al Prefetto. Il ricorso è presentato al Prefetto di Cuneo, o presso la sua sede, via Roma 3, 12100 CUNEO, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure presso il Comando di Polizia Municipale di Racconigi, Ufficio Protocollo – piazza Carlo Alberto n. 1, 12035 RACCONIGI, dove può essere presentato a mani o inviato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Ai sensi dell'articolo 204 *bis* del D.Lgs 285/92, e successive modificazioni, in alternativa al ricorso proponibile al Prefetto, il ricorrente, nel termine di 30 giorni e sempre qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, può proporre ricorso al Giudice di Pace. Il ricorso è depositato presso l'ufficio del Giudice di Pace di Racconigi.

Non è ammesso il ricorso al preavviso di accertamento lasciato sulle auto in sosta occorre nel caso attendere la notifica del Verbale .

Nel ricorso devono essere indicate in modo chiaro le motivazioni.

La presentazione del ricorso presso la Prefettura, sospende l'esecuzione (nel caso il ricorso non venga accolto la somma da versare sarà aumentata).

Altresì con la presentazione del ricorso al G.d.P. l'eventuale sospensione dell'esecuzione è stabilita dal Giudice.

Se il ricorso viene accolto viene emessa un'ordinanza di archiviazione.

Prefettura: Se il ricorso non viene accolto viene emessa un'ordinanza di pagamento che deve essere pagata entro 30 giorni dalla data di notificazione della stessa.

G.d.P. : Se il ricorso non viene accolto viene emessa un'ordinanza di pagamento ed i termini di pagamento variano a seconda dei termini di notifica/presentazione ricorso e relativa sospensione dell'esecuzione.

Avverso l'ordinanza prefettizia di pagamento è possibile presentare ricorso al Giudice di Pace. Il ricorso al Giudice di Pace, previsto dal Decreto Legislativo 507/1999; va presentato a mani presso la Cancelleria o spedito tramite R/R.

Violazioni ai Regolamenti Comunali

Il ricorso per le violazioni ai Regolamenti comunali va presentato al Comune di Racconigi. Il ricorrente, qualora lo ritenga necessario, può chiedere di essere sentito personalmente in merito alla violazione contestata.

Se il ricorso viene accolto viene emessa un'ordinanza di archiviazione.

Se il ricorso non viene accolto viene emessa un'ordinanza di pagamento che deve essere pagata entro 30 giorni dalla data di notificazione della stessa.

Avverso l'ordinanza di pagamento è possibile presentare ricorso al Giudice di Pace.